



Bruxelles, 27 novembre 2018  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2016/0375(COD)

---

---

14282/18  
ADD 1

CODEC 2004  
CLIMA 217  
ENER 380

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

---

#### Dichiarazioni della Commissione

##### Dichiarazione della Commissione sul metano – Articolo 16

La Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori in merito all'articolo 16 a norma del quale occorre presentare un piano strategico per il metano.

La Commissione conferma il proprio impegno a esaminare le emissioni di metano, in particolare nel contesto della strategia a lungo termine dell'Unione.

La Commissione sottolinea tuttavia che si riserva il diritto di rispondere conformemente alle disposizioni stabilite dal trattato, tenuto conto in particolare del suo diritto di iniziativa.

## Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 44

Il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia è fondamentale per il pacchetto Energia pulita per tutti gli europei. Il regolamento mira a definire il processo che garantisce l'ambizione e la coerenza delle politiche e delle misure adottate a vari livelli per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE per il 2030.

Nella loro dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2018-2019 le tre istituzioni si sono impegnate a concretizzare l'obiettivo di un'Unione dell'energia ambiziosa con una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici, segnatamente attuando il quadro 2030 dell'UE per il clima e l'energia e continuando a dare seguito all'accordo di Parigi anche attraverso una normativa sull'energia pulita per tutti gli europei.

In questo contesto, la Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori in relazione all'articolo 44, che stabilisce che la Commissione è assistita da due comitati per l'attuazione del regolamento.

La Commissione si rammarica del fatto che i colegislatori non abbiano accettato la sua proposta di sottoporre l'esercizio delle competenze di esecuzione a lei conferite al controllo di un unico comitato, in piena conformità con le norme di comitatologia applicabili di cui al regolamento n. 182/2011<sup>1</sup> e al fine di semplificare e di legiferare meglio.

La Commissione ribadisce l'importanza di una chiara ripartizione delle competenze tra i comitati, essenziale per un corretto esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione e per l'applicazione del regolamento 182/2011 che stabilisce norme orizzontali ad essi applicabili.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13).